



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 108 del 30 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

CIARLA

***MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 10
DEL 14 LUGLIO 2008***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

PROPOSTA DI LEGGE

Di iniziativa del consigliere **Mario CIARLA**

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 10 DEL 14 LUGLIO 2008



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

Relazione illustrativa:

A oltre 20 anni dalla nascita del Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, istituito nel 2002 con il nome di SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), e dalla nascita di quello che potremmo definire un modello italiano di accoglienza diffusa, appare nuovamente necessario ripensare il modello dell'accoglienza, anche alla luce dei nuovi e più complessi fenomeni migratori che hanno interessato l'Italia a partire dagli anni '10 di questo secolo.

Se la rete SAI (allora SPRAR) vent'anni fa contava 1.630 posti, al 2022 la rete contava 44.511 posti, di cui 3.362 nel Lazio, dimostrandosi un valido strumento capillare e diffuso, gestito dalle realtà comunali in un'ottica di distribuzione e assorbimento del fenomeno migratorio.

Tuttavia, oggi la grande parte della gestione dei flussi migratori è concentrata invece in grandi strutture temporanee, che dovrebbero essere propedeutiche al trasferimento nel Sistema di accoglienza e integrazione, ma che invece perdono troppo spesso il carattere di temporaneità e non sempre conducono a percorsi di inserimento nella rete SAI.

Si pensi che, al 31 dicembre 2022, su 107.268 migranti presenti nel sistema di accoglienza italiano ben 71.882 si trovavano nei Centri di prima accoglienza (3.453) e in quelli straordinari (68.429), oltre a 1.947 migranti presso gli hot-spot, mentre appena 33.439 migranti risultavano accolti e presenti all'interno della rete SAI.

Il Lazio, in particolare, pur essendo la quinta regione per numero di Cas, è la terza per numero di posti, evidenziando la presenza di strutture di dimensioni mediamente maggiori, in particolare nella città metropolitana di Roma Capitale, dove con 61 Cas per 3.479 posti, si registra una media di 57 posti per Cas, contro una media nazionale di appena 12 posti.

Appare pertanto evidente come, in particolare nel Lazio e a Roma, il lento accesso al Sai e la permanenza nei Cas ed in strutture similari costituisca un limite importante ad un'accoglienza effettivamente diffusa.

In questo contesto, si ritiene che la Regione Lazio non possa esimersi di agire al fine di superare i limiti del sistema attuale, costruendo, di fianco al sistema dei SAI imperniato sugli enti comunali, un sistema regionale di accoglienza diffusa, anche in relazione agli obiettivi e alle finalità della Legge Regionale sul "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio".

A tal proposito si propone di riformare la Legge Regionale del Lazio n. 10 del 14 luglio 2008, recante "disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati".

La proposta prevede l'introduzione di un nuovo articolo, l'art. 18-bis, il cui obiettivo è riconoscere e promuovere la funzione degli Enti del Terzo Settore come strumenti essenziali per l'attuazione di misure di accoglienza diffusa nella Regione, al fine di garantire una diretta partecipazione della società ospitante al processo integrativo.

Un precedente importante, in tal senso, è da individuare nel sistema di accoglienza diffusa di cui all'art. 31 comma 1, lettera a) del Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, primo caso italiano di applicazione coordinata e nazionale di tale approccio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

In risposta all'invasione russa dell'Ucraina, lo Stato Italiano ha incluso gli Enti del Terzo Settore tra gli organismi deputati all'accoglienza dei profughi, dapprima per un massimo di 15.000 unità, estese poi a 30.000, con prestazioni regolate da convenzioni, previa verifica della disponibilità delle strutture CAS/SAI.

Sebbene tale prima applicazione sia stata viziata dall'inesperienza e da difficoltà connesse con la specificità del fenomeno migratorio ucraino, il sistema messo in atto dalla Protezione Civile appare non solo replicabile, ma auspicabile. Questo modello promuove infatti la distribuzione dei migranti in piccoli gruppi in comunità locali, facilitando così una maggiore integrazione senza impattare negativamente sulla coesione sociale.

Gli Enti del Terzo Settore hanno dimostrato e dimostrano una notevole capacità di adattamento e flessibilità nell'affrontare le sfide legate all'immigrazione, pertanto, il loro coinvolgimento nell'accoglienza diffusa dei migranti può dimostrarsi cruciale.

Offrendo supporto che va oltre l'aspetto puramente materiale, gli Enti del Terzo Settore hanno una vasta esperienza nell'organizzazione di servizi di accoglienza e integrazione, con radici profonde nelle comunità locali che possono agevolare il processo di integrazione, favorendo la comprensione reciproca tra i migranti e la popolazione locale.

Inoltre, gli Enti del Terzo Settore possono rivelarsi un supporto estremamente flessibile, in grado di adattarsi rapidamente alle contingenti necessità dell'Amministrazione nonché alle esigenze dei migranti.

In ultimo, coinvolgendo attivamente la società civile, questi enti contribuiscono alla costruzione di una cultura di accoglienza e solidarietà, che è la base per il mantenimento della coesione sociale.

Normativamente, il proposto Art. 18-bis prevede la promozione della sottoscrizione di convenzioni tra la Regione Lazio e gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di implementare iniziative e progetti regionali mirati all'accoglienza diffusa e all'integrazione dei migranti.

Questo meccanismo è essenziale poiché:

- permette di regolare in maniera stabile, trasparente e controllata la Cooperazione tra la Regione Lazio e l'ETS interessato, facilitando lo scambio di competenze e risorse per garantire un'accoglienza di qualità;
- garantisce trasparenza nell'individuazione degli ETS coinvolti, definendo chiaramente criteri, modalità e rimborsi, garantendo la trasparenza nell'uso dei fondi pubblici e la rendicontazione delle attività svolte dagli enti;
- può permettere che le prestazioni rese dagli ETS, nello specifico dalle organizzazioni di volontariato e dalle APS ai sensi del predetto art. 56, possono diventare parte integrante delle azioni del Piano Sociale Regionale, peraltro coerentemente con l'art. 38 della Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016.

La proposta di legge prevede altresì una disposizione finanziaria per la copertura economica delle convenzioni a carattere oneroso.

Le convenzioni stipulate ai sensi del Testo Unico degli ETS prevedono infatti anche svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, nei limiti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 56.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

Art. 1

(Modifica alla Legge regionale 14 luglio 2008, n.10 “Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati)

1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 10 /2008 è inserito il seguente:

Art 18-bis

(Misure per l’accoglienza diffusa e per la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore)

1.La Regione Lazio riconosce e promuove la funzione degli Enti del Terzo Settore quali strumenti essenziali per l’attuazione di politiche di accoglienza diffusa, ferme restando le priorità di cui all’art. 18 comma 2.

2.In attuazione dell’art. 39 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11, la Regione Lazio può sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, allo scopo di realizzare iniziative e progetti di rilevanza regionale per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 18.

3.La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità di stipula delle convenzioni ed erogazione dei rimborsi nonché le modalità per la loro rendicontazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

GRUPPO CONSILIARE
Partito Democratico

Art. 2

(Disposizione finanziaria)

- I. Agli oneri finanziari di cui alla presente legge, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2023 e euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025 si provvede mediante l'incremento di risorse di pari importo della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 04, titolo I (Spese correnti), con la conseguente riduzione delle disponibilità per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo I (Spese correnti).

Firmato digitalmente da: Mario Ciarla
Data: 30/10/2023 13:34:00